



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 21 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE
AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 232 DEL D.LGS. N° 267/2000
E SS.MM.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNO del mese di AGOSTO alle ore 20.25 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
CASATA GINO
DORIGATO ALESSANDRA
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
MOLINARI GIULIANO

Assenti i Signori:

BUSANA CESARE - giustificato -
CECCATO FERDINANDO - giustificato -
MEZZANOTTE ANDREA - giustificato -
PASQUAZZO LUCA - ingiustificata -
TESSARO ANNALISA - ingiustificata -

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 01/08/2019

OGGETTO: RINVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 232 DEL D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.
- dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. n° 18/2015 e ss.mm.
- il Decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Cinte Tesino ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti.

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 31 agosto 2018 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica all'esercizio 2019, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 di recente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella formulazione attuale prevede che: *“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviino la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che *“Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”*

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Ritenuto di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18.
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 31 agosto 2018.
- lo Statuto comunale vigente.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori, preventivamente nominati

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.
2. Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000.
3. Di dichiarare, il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta a' sensi del comma 3, dell'art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **05/08/2019** al **15/08/2019** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.